



COMUNE DI APPIGNANO

(Provincia di Macerata)

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27.11.2008

**REGOLAMENTO
PER CONCESSIONE ED USO
DEGLI ORTI URBANI**

Approvato con atto di C.C. n. 55 del 27.11.2008



COMUNE DI APPIGNANO

(Provincia di Macerata)

REGOLAMENTO PER CONCESSIONE ED USO DEGLI ORTI URBANI

Art. 1 Finalità

- 1) Allo scopo di favorire le possibilità di aggregazione dei cittadini residenti nel Comune di Appignano ed il loro inserimento nella vita sociale del territorio, vengono assegnati in comodato, previa richiesta scritta, piccoli lotti di terreno di proprietà comunale da adibire ad orti.

Dette coltivazioni ortive non hanno scopo di lucro, forniscono prodotti da destinare al consumo familiare, permettono un sano impiego del tempo libero, facilitano occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali, favoriscono il recupero di un rapporto diretto e attivo con la terra, la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione.

Art. 2 Requisiti e criteri di priorità per l'assegnazione

Per avere diritto all'assegnazione di un lotto di terreno da adibire ad uso ortivo, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di Appignano;
- b) il nucleo familiare del richiedente non deve avere a disposizione un altro terreno da coltivare.
- c) avere compiuto 60 anni (55 per le donne);
- d) essere pensionati e non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita;
- e) essere in condizioni di salute che consentano di svolgere i lavori che la coltivazione dell'orto comporta.

Oppure persone residenti diversamente abili, indipendentemente dall'età.

Art. 3 Modalità di assegnazione

1. Per ottenere un lotto di terreno l'interessato deve presentare domanda scritta di assegnazione al responsabile del competente settore comunale.
2. L'assegnazione degli orti segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande di cittadini aventi diritto e viene disposta con provvedimento dal responsabile del competente settore comunale.
3. Il provvedimento che concede in uso gratuito gli orti ha durata triennale, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, con possibilità di anticipata disdetta da parte dei concessionari; in caso di revoca subentra nella concessione il primo dei richiedenti in graduatoria. Entro tre mesi dalla scadenza del triennio i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo triennio, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati all'art. 2. Tale facoltà è esercitata per una sola volta, fermo restando di accedere alla graduatoria in via ordinaria.
4. Le domande accolte ma non soddisfatte per insufficienza di lotti disponibili andranno a formare una graduatoria per eventuali future assegnazioni nel corso dell'anno.
5. non potrà essere assegnato che un solo appezzamento per ogni nucleo familiare (intendendo per nucleo familiare quello risultante dallo stato di famiglia anagrafico); in caso di richieste avanzate da più componenti dello stesso nucleo familiare, sarà accolta quella presentata prima in ordine di data.
6. i contratti di assegnazione saranno stipulati a cura del Responsabile del servizio competente.

Art. 4 Disdetta e rinuncia.

1. E' fatta salva la facoltà per l'assegnatario di comunicare la disdetta scritta in qualsiasi momento.
2. La rinuncia all'orto viene presentata al responsabile del competente settore comunale che curerà la riassegnazione dell'orto libero sulla base di quanto disposto dall'art. 3.

Art. 5 Decesso dell'assegnatario ed eventuale subentro



COMUNE DI APPIGNANO

(Provincia di Macerata)

1. In caso di decesso dell'assegnatario, il lotto di terreno può essere assegnato al coniuge o ad altri familiari in linea diretta, qualora ne faccia domanda e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, in caso contrario verrà rassegnato sulla base di quanto disposto dell'art. 3.
2. In ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei frutti, nei sessanta giorni successivi alla data del decesso dell'assegnatario.

Art. 6 Revoca dell'assegnazione

1. La mancata coltivazione del lotto di terreno, l'inosservanza delle norme per la conduzione, la perdita dei requisiti per l'assegnazione, il mancato pagamento delle spese comuni, possono dar luogo alla revoca dell'assegnazione da parte del Comune.
2. Il Comitato di Gestione provvede a segnalare il fatto responsabile del competente settore comunale, il quale richiede per iscritto chiarimenti all'assegnatario.
3. In caso di mancata risposta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti o di immotivata risposta, l'assegnazione viene revocata con comunicazione scritta all'assegnatario e al Comitato di Gestione.

Art. 7 Decadenza

1. L'assegnatario decade dal diritto alla conduzione del lotto di terreno nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento, per il soddisfacimento di un interesse pubblico ritenuto prevalente, revochi l'atto di assegnazione. In tal caso nulla è dovuto all'assegnatario decaduto a rimborso per gli eventuali frutti pendenti.

Art. 8 Conduzione dei lotti di terreno

1. L'orto non è cedibile e non può essere dato in affitto.
2. Gli assegnatari si impegnano a:
 - a) coltivare l'orto personalmente e non cedere l'orto in uso a terzi: l'assegnatario dell'orto può usufruire dell'aiuto del coniuge o convivente *more uxorio*; altri parenti possono solo aiutare in via transitoria in caso di temporaneo impedimento o assenza, ma non possono diventare di fatto coloro che svolgono in modo stabile e continuativo le funzioni dell'assegnatario. Il protrarsi di tale situazione oltre tre mesi è motivo di decadenza
 - b) non accedere alla zona orti con auto, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti; è possibile introdurre motorini o biciclette, purché condotti a mano e collocati in modo da non intralciare il passaggio
 - c) munirsi, per la coltivazione, di un'attrezzatura personale (vanghe, foraterra, ecc...), che potrà essere custodita nel ricovero attrezzi;
 - d) destinare i prodotti della coltivazione al consumo familiare, essendone vietata la vendita;
 - e) non installare all'interno dell'orto, tettoie, capanni o altre costruzioni, ad eccezione - per il solo periodo invernale di serre, con una altezza dal suolo non superiore a m. 1,80;
 - f) contenere l'altezza delle colture, e dei relativi sostegni, entro m. 1,80;
 - g) non allevare o detenere sul lotto animali di qualsiasi specie;
 - h) non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasole, viti, piante ad alto fusto);
 - i) nelle parti di uso comune, a mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i viottoli di passaggio e puliti e ordinati i capanni per gli attrezzi;
 - j) mantenere ordinato e sgombro da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato;
 - k) contenere entro i limiti strettamente indispensabili l'uso di anticrittogamici(esclusivamente quelli appartenenti alla III e IV classe tossicologica) ponendo massima attenzione alla loro distribuzione, affinché non siano irrorati i prodotti degli orti vicini)
 - l) non usare diserbanti, né incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni, salvo eventuali autorizzazioni per l'incenerimento dei rifiuti organici;
 - m) conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata.
 - n) Non ampliare o modificare l'apezzamento assegnato.



COMUNE DI APPIGNANO

(Provincia di Macerata)

- o) installare all'interno dell'orto, qualora lo ritengano necessario, un serbatoio per accumulo di acqua per irrigazione dotato di una copertura per evitare la proliferazione di insetti, con obbligo di chiudere il contenitore a fine utilizzo, delle misure massime di ml 1 x 1 x h. 1, e ad un'altezza da terra non superiore a cm. 80;

Art. 9 Depositi per attrezzi.

E' data facoltà, ad ogni assegnatario, di posizionare negli appositi spazi che saranno predisposti (delle dimensioni di ml 2,0 x 2,0), un deposito attrezzi prefabbricato nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

1. Dimensioni massime: larghezza cm. 150 – profondità cm. 200 - altezza alla gronda cm. 175;
2. Struttura: in legno levigato d'abete, pino ecc. (colore noce scuro) e copertura a legno con telo bituminato ardesiato.

Ogni altro materiale usato, diverso da quanto indicato, comporterà la rimozione del manufatto.

E' possibile installare, nel rispetto delle misure sopra dette, un solo manufatto per più assegnatari.

Art. 10 Orari

1. L'accesso agli orti è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00.
2. L'irrigazione viene effettuata nel periodo da aprile a settembre dalle ore 6.30 alle ore 8.30 e dalle ore 18.30 alle ore 20.30, fatte salve diverse disposizioni o ordinanze straordinarie.

Art. 11 Organi di gestione

Per assicurare armonici rapporti tra gli assegnatari, tra questi e il Servizio comunale, per la regolamentazione della gestione delle aree ortive, nelle parti non previste e non in contrasto con le norme del presente Regolamento, nonché per l'eventuale organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali, si costituiscono, per ogni area ortiva, i seguenti organi di gestione:

- a) l'Assemblea degli assegnatari;
- b) il Comitato di Gestione;

Il Comitato di Gestione svolge le seguenti funzioni:

- controllare il regolare svolgimento delle attività di conduzione degli orti e il rispetto del regolamento e comunica le infrazioni eventualmente riscontrate agli assegnatari.
- Dirimere eventuali controversie tra gli assegnatari degli orti.
- Proporre la revoca delle assegnazioni per ripetute violazioni regolamentari.

Art. 12 Compiti del Comune

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire:

- L'individuazione, l'orientamento e la suddivisione delle aree in lotti minimi della superficie di circa mq. 50/60;
- La sistemazione iniziale dell'area: livellatura, aratura e fresatura;
- La recinzione dell'area;
- I contenitori per la raccolta dei rifiuti – per quanto possibile nelle adiacenze delle zone ortive e compatibilmente con i vigenti regolamenti in materia;
- L'acqua per l'irrigazione.
- La consegna, ad ogni assegnatario, della chiave di accesso all'area

Art. 13 Responsabilità per danni, incidenti, furti

Ogni danno, furto manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia questione, vertenza verrà esaminata dal Comitato di Gestione con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

E' obbligo degli assegnatari garantire la stipula di assicurazione individuale o collettiva a copertura dell'attività svolta.

Art. 14 Modifiche

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti.



COMUNE DI APPIGNANO

(Provincia di Macerata)

Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Art. 15 Facoltà del Comune

Il Comune si riserva la facoltà di espletare i propri compiti anche attraverso affidamento ad altri soggetti quali cooperative, associazioni, ecc.

Art. 16 Accettazione regolamento.

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.
